



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI BRINDISI

ORDINANZA N. 76/2017

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Brindisi:

VISTO la nota prot. N. 21/17 in data 04.12.2017 del Comando Polizia Locale del Comune di Torchiarolo con la quale veniva evidenziata una frana da crollo della falesia posta sulla spiaggia antistante la località Lido Presepe-Cipolla del Comune di Torchiarolo;

VISTO il rapporto di servizio n. 521/2017 datato 06.12.2017 redatto a seguito di sopralluogo congiunto del personale militare dipendente della Capitaneria di Porto di Brindisi, della Polizia Locale di Torchiarolo e l'Ufficio Tecnico del Comune di Torchiarolo, con il quale si confermava la situazione di pericolo dovuta al distaccamento di una porzione di scogliera in località Lido Presepe-Cipolla del Comune di Torchiarolo;

PRESO ATTO che il tratto costiero oggetto del crollo già nel 2015 è stato classificato dall'Autorità di Bacino della Puglia come ad Alta Pericolosità Geomorfologica (PG3);

VISTA la Legge 10 aprile 2015, n. 17 della Regione Puglia, recante "Disciplina della tutela e dell'uso della costa";

VISTA la propria ordinanza n. 5/2007 con la quale è stata interdetta la navigazione nello specchio acqueo prospiciente data la presenza di celle soffolte;

VISTA l'ordinanza n. 27/2017 in data 18 maggio 2017, relativa alla disciplina della navigazione nell'ambito del Compartimento marittimo di Brindisi e la disciplina della sicurezza balneare nel Circondario marittimo di Brindisi;

VISTA l'ordinanza n. 28/2017 in data 18 maggio 2017, relativa alla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario marittimo di Brindisi;

VISTA l'ordinanza balneare della Regione Puglia in data 12 maggio 2017;

RITENUTO necessario dover garantire la pubblica incolumità e i prioritari interessi correlati alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia della vita umana in mare, con riferimento alle situazioni di sfaldamento della costa che possono interessare , anche potenzialmente, i prospicienti specchi acquei;

VISTI gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTI gli articoli 40, 41 e 42 del Decreto Legislativo 30 marzo 1999, n. 96, nonché gli articoli 104 e 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTI gli atti di ufficio.

RENDE NOTO

Lo specchio acqueo di seguito meglio individuato, fino ad una distanza di metri 10 (dieci) dal tratto di costa, ricadente tra le località Lido Presepe e Lido Cipolla del Comune di Torchiarolo, potrebbe essere interessato da fenomeni di movimenti franosi.

DENOMINAZIONE LOCALITA'	Torchiarolo – Lido Presepe
COORDINATE GEOGRAFICHE (DATUM WGS 84)	Lat. 40° 31' 36.5" N Long. 018° 04' 45.3" E
	
DENOMINAZIONE LOCALITA'	Torchiarolo – Lido Cipolla
COORDINATE GEOGRAFICHE (DATUM WGS 84)	Lat. 40° 31' 48.9" N Long. 018° 04' 42.1" E
	

ORDINA

Articolo 1 - Interdizione dello specchio acqueo

Con decorrenza immediata, fermi restando i divieti e gli obblighi scaturenti dalle disposizioni di cui alla Ordinanza balneare emessa dalla Regione Puglia ed alla Ordinanza di Sicurezza Balneare del Circondario Marittimo di Brindisi, nonché gli ulteriori obblighi e divieti derivanti dalle vigenti disposizioni in materia, nello specchio individuato dalle coordinate geografiche e fino alla distanza indicata nel “**RENDE NOTO**” sono vietate la balneazione, la navigazione, la sosta e l’ancoraggio di tutte le unità navali in genere, la pesca professionale e/o sportiva con qualunque tecnica nonché l’espletamento di qualsivoglia attività subacquea e di superficie professionale e/o ludico sportiva connessa agli usi del mare, nonché ogni altra attività direttamente e/o di riflesso connessa agli usi del mare.

Articolo 2 – Disposizioni per punti a terra

Il Comune di Torchiarolo, nel cui territorio ricade la zona di mare di cui al “**RENDE NOTO**”, oltre ad adottare i necessari provvedimenti amministrativi restrittivi per l’accesso al tratto di costa interessato, provveda ad installare e mantenere idonea cartellonistica monitoria, redatta anche in più lingue, riportante i divieti di cui all’articolo 1 e l’esatta indicazione del pericolo esistente.

Articolo 3 – Disposizioni finali e sanzioni

1. I contravventori alla presente Ordinanza:

- a) se alla condotta di un’unità da diporto, incorreranno nell’illecito amministrativo di cui all’articolo 53 del D.Lgs. 171/2005 (Codice della nautica da diporto);
- b) negli altri casi, si applicheranno, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, gli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non integri gli estremi di un più grave reato.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante affissione all’albo dell’ufficio e mediante l’inclusione alla sezione “ordinanze” del sito istituzionale di questa Capitaneria di Porto all’indirizzo <http://www.guardiacostiera.gov.it/brindisi> e, della cui esecuzione sono incaricati tutti gli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria.

Brindisi, 13/12/2017

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Salvatore MINERVINO

Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.lgs. 07/03/2005 n.°82